



Il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

La complessa gestione del cantiere impone la designazione di figure professionali all'altezza dei compiti in grado di interagire al meglio con il datore di lavoro committente.

Parte II

1. Il rapporto tra CSP/CSE e il Committente

Veniamo ora all'analisi dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione ed al loro rapporto con il Datore di Lavoro committente.

Quali sono i compiti di CSE e CSP in relazione ai rischi di cantiere?

Per quanto attiene alla nomina ed a i compiti del coordinatore per la progettazione la Cassazione ha rilevato quanto segue:

- ✓ Al coordinatore per la progettazione «si è specificamente contestata la violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, comma 1 e art. 12 (come modificati dal D.Lgs. n. 528 del 1999) per aver omesso di valutare nel piano di sicurezza e di coordinamento “il rischio di crollo inerente le operazioni di scavo e di consolidamento delle fondazioni dei pilastri” ubicati al piano terreno dello stabile da ristrutturare nonché la violazione del D.Lgs., art. 5, comma 1, lett. b) (come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999) per aver omesso di verificare “l'idoneità del piano operativo di sicurezza” dell'impresa esecutrice dei lavori. **Del tutto pacifica è la titolarità in capo all'imputato della posizione di garanzia per fonte contrattuale atteso il ruolo rivestito di coordinatore per la progettazione e per la sicurezza; ciò ovviamente a prescindere dalla presenza di una pluralità di imprese operanti in cantiere.** La ricorrenza in concreto degli addebiti specificamente contestati all'imputato è





risultata ampiamente dimostrata, come emerso dal richiamo degli specifici passi della motivazione della sentenza impugnata, di guisa che le omissioni allo stesso ascritte devono giudicarsi connotate anche dai **contestati profili di colpa specifica**, vertendosi in tema di violazione di prescrizioni normative, di indubbia rilevanza cautelare»¹.

L'art. 91, comma 1, «sotto la rubrica "**Obblighi del coordinatore per la progettazione**", utilizza una formula identica alla norma abrogata, stabilendo che "Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, **il coordinatore per la progettazione**: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato 15^; omissis". Tra questi, a conferma della esclusività del compito, si segnala quanto previsto dall'Allegato XV, punto 2.1.3. che attribuisce inequivocabilmente al "coordinatore per la progettazione" il compito di indicare nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Questa regola, peraltro, soffre solo due eccezioni»².

2. La giurisprudenza relativa al Coordinatore durante la fase di Esecuzione dei lavori

In relazione alla designazione ed ai compiti del coordinatore per la fase di esecuzione il Supremo Collegio ha osservato quanto segue.

I compiti del Coordinatore non privano di responsabilità il Committente

- ✓ «in tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, **il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti**: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS»³.
- ✓ Il **compito del coordinatore per l'esecuzione** «è quello di verificare che le misure previste nel piano di sicurezza di coordinamento siano adottate dalle ditte esecutrici. Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che già nel predetto piano erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute i lavoratori stante la presenza di apertura nel tetto dell'edificio in costruzione»⁴.
- ✓ A partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 494 del 1996, nella giurisprudenza di legittimità «la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici,

¹ Cass. pen. Sez. IV, n. 45382 del 21 giugno 2013.

² Cass. pen., Sez III, n. 3717 del 8 gennaio 2014.

³ Si vedano Cass. Pen., Sez. IV, n. 44977 del 12 giugno 2013 ; Cass. Pen., sez. IV, n. 46991 del 12 novembre 2015.

⁴ Cass. pen., Sez. IV, n. 16 del 18 settembre 2015.





quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori". Ne consegue che, **ai fini della configurazione della responsabilità del committente**, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672). Ciò posto - e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi - **va ancora considerato che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione**. E' sufficiente porre mente alla previsione del D. Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dal D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 93, comma 2, secondo la quale **la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione**. All'art. 93, lett. a), in particolare, si legge che **il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Come d'altra parte ripetutamente rammentato anche da questa Corte»⁵;**

- ✓ Per quanto attiene all'adozione dell'istituto della delega la giurisprudenza ha precisato come la vigilanza sull'operato delle ditte esecutrici «non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, **essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l'esecuzione**. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l'area di rischio governata dal committente è per l'appunto definita in passato dall'art. 6 citato ed oggi dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 93, comma 2»⁶.

⁵ Cass. Pen. , Sez. IV, n. 29798 del 18 giugno 2015.

⁶ Cass. Pen. , Sez. IV, n. 29798 del 18 giugno 2015.





- a) **Il coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.** «Tale posizione di garanzia gli impone, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico **i compiti di verificare** sia l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento che l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), che, con finalità complementare di dettaglio del PSC, deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività; **di segnalare** al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori o arrivando finanche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni (art. 92 cit.). **In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori (v. in tal senso Sezione 4, 14 giugno 2011, n. 32142, Goggi, rv. 251177)»⁷.**

3. La posizione di garanzia dei Coordinatori

Da ultimo in merito alla responsabilità dei coordinatori per la sicurezza la giurisprudenza di legittimità ha rilevato quanto segue:

Perché il Coordinatore, a differenza del RSPP, mantiene una posizione di garanzia?

- ❖ «Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, si tratta di **figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.** Con la doverosa puntualizzazione che tali soggetti, a differenza del RSPP, hanno una posizione di garanzia diretta, giacché è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi (cfr. D.Lgs. n. 81, art. 158). Va, pertanto, chiarito che la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato D. Lgs., art. 5 (ora citato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92), che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed imminente»⁸.

In conclusione, ancora una volta risulta essenziale, qualora la normativa imponga al datore di lavoro committente di individuare figure specializzate per lo svolgimento di compiti specifici (es: i coordinatori per la sicurezza), immaginare e realizzare una chiara ripartizione dei ruoli e dei compiti alla quale dovrà seguire, necessariamente, un'attenta selezione dei professionisti che si deciderà di

⁷ Cass. Pen., Sez. IV, n. 29798 del 18 giugno 2015; Cass. pen. Sez IV, n. 32142 del 14 giugno 2011.

⁸ Cass. Pen., Sez. IV, n. 29798 del 18 giugno 2015.





impiegare all'interno del cantiere. Solo attraverso un siffatto approccio organizzativo si potrà procedere in sicurezza alla realizzazione di opere e, attività in genere, che dovessero richiedere la presenza di diverse maestranze all'interno di un cantiere in applicazione di quanto statuito nel Titolo IV del D. Lgs. 81 del 2008.

Roberto Scavizzi

Avvocato e docente universitario

ViStra HSE department's legal counsel.

Per info ed approfondimenti, [CONTATTACI](#)

VISTRA srl

Sede di Udine

Via Nazionale, 130/C 33010 Tavagnacco
tel. +39 0432 299686 | +39 393 9315993

